

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 12 GIUGNO 1975

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in sunto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini.

Le leggi e i regolamenti della Regione, nonché le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale vengono pubblicati su appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la Regione Lombardia - Corso Como, 19 - Milano - Telefono 62.28.

Vendita ed abbonamenti presso: La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefoni 283.504 - 284.158 a mezzo assegno bancario o versamento sul C.C.P. n. 27/247.

Abbonamento annuo L. 13.000 - la copia L. 300 - arretrato il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività alla Direzione del Bollettino degli atti ufficiali della Regione Lombardia presso la Giunta Regionale - Corso Como, 19 - Milano.

Il testo originale su carta da bollo da L. 700 deve essere inviato corredato da una copia redatta in carta uso bollo unitamente all'attestazione del versamento sul C.C.P. 27/247 intestato a La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) dell'importo dell'inserzione (consigliabile il Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la tariffa seguente:

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 12% per IVA.

Non si dà corso alle inserzioni prive della ricevuta o dell'attestazione del versamento.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975 n. 74

« Disciplina per le nomine di competenza della Regione, in enti od istituzioni diverse » pag. 1829

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975 n. 75

« Rifinanziamento per l'esercizio 1975 di provvedimenti legislativi regionali, relativi ad interventi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'assistenza e dei lavori pubblici » . » 1830

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975 n. 76

« Provvedimenti per la promozione di forme associative fra operatori turistici » . . . » 1832

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975 n. 77

« Ulteriori provvidenze per l'esecuzione di opere di risanamento ambientale e di opere pubbliche di interesse degli enti locali, dipendenti dalla costruzione della Superstrada in variante alla S.S. n. 36 » » 1835

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975 n. 78

« Istituzione del parco di interesse regionale Nord-Milano » » 1835

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975 n. 79

« Rifinanziamento della legge regionale 12 luglio 1974, n. 41, di attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia » » 1836

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 80	
« Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1972, n. 23 e n. 24 »	pag. 1837
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 81	
« Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia » »	1838
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 82	
« Integrazione dell'intervento regionale a favore dell'edilizia scolastica » »	1840
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 83	
« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18: 'Istituzione dell'Albo degli imprenditori agricoli' » »	1841
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 84	
« Modifica dell'art. 71 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 » »	1842
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 85	
« Lo stemma e il gonfalone della regione » »	1842
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 86	
« Adeguamento di termini e modalità in materia di contributi regionali per l'esecuzione di opere pubbliche » »	1843
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 87	
« Rifinanziamento delle leggi regionali 2 gennaio 1973, n. 1, sui miglioramenti fondiari in agricoltura e 19 novembre 1973, n. 47, sulla concessione di crediti di conduzione in agricoltura » »	1843
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 88	
« Regolamentazione delle attività di trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico » »	1844

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975 n. 74.

« **Disciplina per le nomine di competenza della Regione, in enti od istituzioni diverse** ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'elenco e la data delle nomine e delle designazioni da effettuarsi dalla Regione nell'anno successivo, in base a leggi, regolamenti e convenzioni, per incarichi di qualunque tipo presso Enti ed Istituti pubblici e privati, nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale.

L'elenco dovrà indicare:

- a) la denominazione degli Enti, Istituti ed Organismi di cui al precedente comma;
- b) le norme legislative e regolamentari e le convenzioni che prevedono l'incarico;
- c) gli organi od uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina o designazione;
- d) i compensi previsti a qualsiasi titolo, nel corso di un anno, per ogni incarico da parte della Regione o degli Enti, Istituti ed Organismi interessati, secondo quanto dichiarato da questi all'Ufficio di Presidenza.

Qualora, nel corso dell'anno successivo, occorresse procedere a nomine e designazioni che non sia stato possibile rendere pubbliche nel termine di cui al primo comma, l'Ufficio di Presidenza provvederà alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino della Regione.

Analoga procedura verrà seguita qualora si rendesse necessario provvedere a sostituzioni o surrogazioni.

Art. 2

Entro i sessanta giorni precedenti la data in cui si deve procedere alla nomina, i Consiglieri regionali, i Gruppi consiliari e la Giunta regionale, possono presentare proposte di candidature al Presidente del Consiglio regionale.

Per ogni candidato il proponente o i proponenti, specificando quali siano i motivi che giustificano la scelta ed in specie le capacità professionali del candidato in rapporto ad ogni incarico, dovranno presentare una relazione contenente almeno i seguenti elementi:

1) dati anagrafici completi e residenza;

2) titoli di studio;

3) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente.

Art. 3

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si riunisce nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle proposte e, esaminate le indicazioni emerse, sentiti i proponenti, constata la regolare presentazione delle candidature e ne informa i Consiglieri regionali con una relazione.

Art. 4

I candidati devono far pervenire all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 24 ore dalla convocazione dell'organo che dovrà procedere alla nomina, la propria accettazione e la dichiarazione di:

- 1) inesistenza di conflitti di interesse con gli incarichi per i quali è proposto;
- 2) di non aver subito sanzioni di natura penale, civile ed amministrativa per lo svolgimento di pubbliche funzioni e di non aver liti pendenti con gli Enti od Istituti per i quali è avanzata la candidatura;
- 3) di asseverazione, con eventuali correzioni, dei dati indicati nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 2 (nn. 1, 2, 3) della presente legge.

La non veridicità dei dati dichiarati a norma del presente articolo e dell'articolo 2 rende improcedibile la candidatura e comporta, nel caso in cui venga accettata successivamente alla deliberazione o all'assunzione dell'incarico, la revoca immediata dall'incarico stesso e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del provvedimento con le motivazioni per le quali è disposto.

Art. 5

L'organo competente procede alla nomina, decorsi quindici giorni dall'invio della relazione ai Consiglieri.

Art. 6

Gli incarichi presso gli Enti, Istituti ed organismi di cui al primo comma del precedente articolo 1 non sono cumulabili.

Art. 7

Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, qualora ne vengano richieste, un resoconto della attività svolta.

Art. 8

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni di competenza regionale, esclusi i casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed i casi di rappresentanza politica inerente alla carica di Consigliere regionale.

Art. 9

Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 23 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975 n. 75.

« **Rifinanziamento per l'esercizio 1975 di provvedimenti legislativi regionali, relativi ad interventi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'assistenza e dei lavori pubblici** ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per l'attuazione delle provvidenze a sostegno delle iniziative di difesa fitosanitaria delle coltivazioni, di cui alle leggi regionali 2 settembre 1972, n. 30 e 13 agosto 1973, n. 33 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 120 milioni.

Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalle leggi regionali 19 novembre 1973, n. 47 e 12 agosto 1974, n. 44, relative alla concessione di crediti di conduzione in agricoltura, è autorizzata per l'anno finanziario 1975 la spesa di lire 3.700 milioni.

Art. 3

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1975, n. 11, concernente provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di abitabilità delle abitazioni rurali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la ulteriore spesa di lire 350 milioni.

Art. 4

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 18, concernente provvedimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle colture arboree specializzate è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la ulteriore spesa di lire 130 milioni.

Art. 5

L'importo capitale complessivo massimo assistibile da fidejussione regionale per i mutui contratti da cooperative di produttori agricoli, coltivatori diretti singoli od associati e affittuari, di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, modificato dalla legge regionale 6 maggio 1974, n. 27, è elevato da L. 4.000 milioni a L. 8.000 milioni.

Al maggiore onere derivante dalla eventuale applicazione della garanzia fidejussoria, valutato in annue L. 150 milioni, si provvede con incremento per pari importo della dotazione del capitolo 271107, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975. Analoga appostazione contabile verrà iscritta nei singoli bilanci regionali di competenza per gli anni successivi.

Art. 6

Per l'attuazione delle provvidenze previste dall'articolo 8, terzo comma, lettera a), dall'articolo 9, dall'articolo 10, secondo comma, lettera a) e dall'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, concernente interventi per l'assistenza alle persone anziane, è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, ai fini della concessione dei contributi in annualità per la durata massima di venti anni, l'impegno di spesa al limite di L. 300 milioni.

Art. 7

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, concernente interventi per i soggiorni di vacanza dei minori, è autorizzato per l'anno finanziario 1975, ai fini della concessione dei contributi in annualità di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge regionale anzidetta, l'impegno di spesa al limite di lire 100 milioni.

I mutui contratti dai Comuni e dai Consorzi dei Comuni per l'acquisto e la costruzione di case di vacanza e di centri ricreativi diurni, qualora tali Enti non siano in grado di fornire le garanzie richieste dagli istituti mutuanti, sono assistiti da fidejussione regionale fino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo di lire 500 milioni, oltre interesse ed accessori.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con istituti di credito le convenzioni intese ad assicurare alle migliori condizioni la concreta operatività della garanzia fidejussoria.

A copertura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al titolo II della citata legge regionale n. 56, la Regione corrisponde alle Amministrazioni provinciali un compenso forfettario annuo di lire un milione, maggiorato per ogni struttura con o senza pernottamento soggetta alle procedure di autorizzazione e vigilanza, di una somma rispettivamente di lire 100.000 ovvero di lire 50.000.

Le somme di cui al comma precedente sono liquidate annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

Le spese di cui al precedente quarto comma fanno carico agli appositi stanziamenti che verranno annualmente iscritti nello stato di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza.

Per l'anno finanziario 1975 è autorizzata la spesa di lire 40 milioni.

Art. 8

Per gli interventi relativi alle opere idrauliche previsti dall'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975 la spesa di lire 400 milioni.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni degli articoli 1, 5, 6 e 7 della citata legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6.

Art. 9

La Regione, per la costruzione, l'ampliamento od il completamento delle opere di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9, escluse quelle ospedaliere, concede ai Comuni e loro Consorzi, contributi costanti per 35 anni, nella misura del 7% della spesa ritenuta ammissibile.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente comma è autorizzato per l'anno finanziario 1975, l'impegno di spesa al limite di lire 700 milioni.

Per quanto non in contrasto con il presente articolo si osservano le disposizioni della citata legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 e del Titolo IV della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24.

Sul limite di spesa come sopra autorizzato è accantonata una somma pari al 15% dello stanziamento, da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da gare con offerte in aumento, da revisione dei prezzi contrattuali o da maggiori lavori imprevisi, indispensabili al completamento delle opere.

Art. 10

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, concernente «Provvidenze a favore di imprese artigiane consorziate od associate, delle cooperative e delle società artigiane», è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa complessiva di lire 3.250 milioni di cui:

— lire 2.050 milioni per contributi in capitale previsti alle lettere a), b), d), e) dell'articolo 2 della citata legge regionale;

— lire 1.000 milioni per contributi in annualità sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito di cui alla lettera c) del predetto articolo 2 della citata legge regionale;

— lire 200 milioni per gli eventuali oneri conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 16 della citata legge regionale.

Alle spese necessarie per il funzionamento del Comitato previsto dall'articolo 19 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, si fa fronte con quota dello stanziamento del capitolo 112204, «Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Le annualità conseguenti al limite di impegno come sopra determinato e quelle correlative agli oneri eventuali derivanti dalla garanzia fidejussoria verranno iscritte nei bilanci regionali di competenza per la durata delle operazioni di credito assistite dai contributi di cui all'articolo 2, lettera c), della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17.

Art. 11

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, concernente «Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte e del consorzio regionale fra le cooperative stesse», è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.750 milioni, di cui lire 850 milioni per l'erogazione dei contributi in capitale previsti all'articolo 1, lettera a) e lire 900 milioni per l'erogazione dei contributi biennali sugli interessi previsti all'articolo 1, lettera b), della citata legge regionale, modificata dall'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 43.

Art. 12

All'onere di lire 290 milioni di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 7 — ultimo comma — si provvede mediante riduzione della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 183102 del bilancio regionale 1975.

All'onere di lire 6.650 milioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, primo comma; 8, 9, 10, prima comma e 11 si provvede mediante riduzione della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 281100 del bilancio regionale 1975.

All'onere di lire 4.050 milioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si provvede mediante riduzione della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo» iscritto al capitolo 281101 del bilancio regionale 1975.

Art. 13

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

— al capitolo 172202 «Contributi, concorsi, sussidi e premi per l'attuazione delle opere di difesa fitosanitaria delle coltivazioni» già iscritto per memoria, è assegnata la dotazione di lire 120 milioni;

— la dotazione del capitolo 271105 è aumentata da lire 300 milioni a lire 4.000 milioni e la relativa denominazione è così integrata «Concorso negli interessi

sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole per gli scopi previsti dall'articolo 2, punto 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, 3^a quota del quinquennio 1973-1977 e quota integrativa per l'anno 1975 »;

— la dotazione del capitolo 241300 è aumentata da lire 350 milioni a lire 700 milioni e la relativa denominazione è così modificata « Contributi in capitale per il miglioramento ed il potenziamento delle abitazioni rurali »;

— la dotazione del capitolo 271500 « Contributi a produttori agricoli singoli od associati per il miglioramento ed il potenziamento delle colture arboree specializzate » è aumentata da lire 130 milioni a lire 260 milioni;

— la dotazione del capitolo 271107 « Oneri eventuali derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria concessa ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni » è aumentata da lire 150 milioni a lire 300 milioni;

— la dotazione del capitolo 252200 « Contributi in annualità a Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, Enti comunali di assistenza e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché Enti, Istituzioni e Fondazioni per l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli edifici adibiti a case albergo e case di soggiorno per anziani, per il riattamento degli edifici destinati a case di riposo per anziani e per l'acquisto ed il riattamento di alloggi per anziani, per la realizzazione di centri diurni di assistenza per anziani, 2^a delle venti annualità del limite di impegno di lire 800 milioni » è aumentata da lire 800 milioni a lire 1.100 milioni e la relativa denominazione è così integrata « e 1^a delle venti annualità del limite di impegno di lire 300 milioni »;

— al Titolo II, Sezione V, Rubrica 2^a è istituito il capitolo 252113, categoria 10^a con la denominazione « Contributi in annualità a Comuni, Consorzi di Comuni ed Enti assistenziali diversi per l'acquisto, la costruzione ed il riattamento di edifici destinati a case di vacanza o adibiti a Centri ricreativi diurni, 1^a delle venti annualità del limite di impegno di lire 100 milioni » e con la dotazione di lire 100 milioni;

— al Titolo I, Sezione V, Rubrica 3^a, è istituito per memoria, il capitolo 153202, categoria 7^a con la denominazione « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da Comuni e loro Consorzi per l'acquisto e la costruzione di case di vacanza e centri ricreativi diurni, garanzia dell'intervento per l'anno 1975 » (spese obbligatorie).

Il predetto capitolo 153202 viene incluso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, relativo a « Spese obbligatorie e d'ordine ».

— al Titolo I, Sezione V, Rubrica 3^a è istituito il capitolo 153503, categoria 3^a, con la denominazione « Rimborso alle Amministrazioni provinciali degli oneri sostenuti per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge regionale 3 settembre 1974, numero 56, relativa agli interventi per i soggiorni di vacanza dei minori » e con la dotazione di lire 40 milioni;

— al Titolo II, Sezione VI, Rubrica 5^a è istituito il capitolo 265103, categoria 8^a, con la denominazione « Spese per opere idrauliche di quarta e quinta categoria e per quelle non classificate » e con la dotazione di lire 400 milioni;

— al Titolo II, Sezione VI, Rubrica 5^a è istituito il capitolo 265215, categoria 10^a con la denominazione « Contributi in annualità a Comuni e loro Consorzi per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento delle opere pubbliche di cui all'articolo 1 della leg-

ge regionale 19 gennaio 1973, n. 9, 1^a delle trentacinque annualità del limite di impegno di lire 700 milioni » e con la dotazione di lire 700 milioni.

Analogha appostazione contabile verrà iscritta nei singoli bilanci regionali di competenza sino a tutto il 2009.

— Al Titolo II, Sezione VII, Rubrica 3^a, sono istituiti i seguenti capitoli:

— 273113, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi in capitale alle imprese artigiane consorziate ed associate, ai sensi dell'articolo 2 lettere a), b), d), e) della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17 » e con la dotazione di lire 2.050 milioni;

— 273114, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi in annualità sugli interessi derivanti da operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate ai sensi dell'articolo 2 lettera c) della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, 1^a delle annualità del limite di impegno di lire 1.000 milioni » e con la dotazione di lire 1.000 milioni;

— 273115, categoria 13^a, con la denominazione « Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate, 1^a delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1975 » e con la dotazione di lire 200 milioni;

— 273116, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del fondo del consorzio regionale delle cooperative » e con la dotazione di lire 850 milioni;

— 273117, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi sugli interessi relativi a prestiti di esercizio contratti da imprese artigiane e assistiti dalla fidejussione prestata da cooperative artigiane di garanzia, 1^a delle due annualità del limite di impegno di lire 900 milioni » e con la dotazione di lire 900 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano 9 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 23 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975 n. 76.

« Provvedimenti per la promozione di forme associative fra operatori turistici ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione in coerenza con gli obiettivi di sviluppo e nell'ambito della programmazione del turismo regionale, promuove mediante la concessione di contributi lo sviluppo e l'organizzazione di forme associative fra piccoli e medi operatori turistici diretti a costituire centri per l'approvvigionamento collettivo di beni strumentali e di consumo necessari alla attività del settore.

Promuove altresì, mediante concessione di contributi, iniziative promozionali collettive in coerenza con le scelte regionali.

Art. 2

I benefici di cui alla presente legge sono concessi a favore di cooperative ed altre forme associative tra piccoli e medi operatori turistici costituite da almeno cinque componenti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) istituzione e gestione di centri di approvvigionamento collettivo, anche in concorso con forme associative costituite fra piccoli e medi commercianti, o con strutture cooperative aventi analoga finalità;
- b) realizzazione di opere ed attrezzature direttamente collegate all'attività turistica;
- c) iniziative promozionali collettive;
- d) acquisto di beni per la realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Art. 3

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili a contributo regionale concorrono gli oneri per:

- a) acquisizione e realizzazione di impianti ed attrezzature fissi;
- b) acquisto, impianto e gestione di beni mobili e attrezzature;
- c) costituzione di scorte aziendali;
- d) organizzazione di iniziative promozionali.

Art. 4

Per gli interventi di cui alla presente legge sono concessi:

- a) contributi costanti ventennali nella misura del 5% per gli interventi relativi agli impianti fissi di cui alla lettera a) del precedente art. 3;
- b) contributi costanti decennali nella misura del 5% per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente art. 3;
- c) contributi in capitale, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 3.

Art. 5

Le eventuali operazioni di mutuo per il finanziamento degli interventi ed iniziative di cui al precedente art. 3 devono essere contratte con istituti di credito convenzionati con la Regione, qualora sia stata stipulata la convenzione di cui al successivo comma.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato conseguen-

temente a stipulare le occorrenti convenzioni con istituti di credito al fine di agevolare e disciplinare la concessione dei mutui stessi.

Art. 6

In sede di predisposizione e approvazione dei piani di riparto di cui al successivo art. 10 può essere disposta per singole operazioni creditizie, su richiesta degli interessati, la concessione di idonea garanzia fidejussoria con i limiti e le modalità fissati dal Consiglio regionale.

La Giunta regionale, in conformità ai limiti e alle modalità di cui al comma precedente, è autorizzata a stipulare con idonei istituti autorizzati ad esercitare il credito, convenzioni intese ad assicurare la esplicazione della garanzia fidejussoria.

Art. 7

Le opere realizzate e i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge e di cui alla lettera a) del precedente art. 3 non possono essere alienati, salvo autorizzazione della Giunta regionale, pena la decadenza delle agevolazioni concesse, prima che sia trascorso il previsto ammortamento del finanziamento, salvo che l'acquirente o cessionario abbia uguale titolo alla concessione dei benefici.

Art. 8

Le domande per ottenere i contributi previsti dalla presente legge dirette al Presidente della Giunta regionale debbono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio si intende realizzare l'iniziativa.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo dell'organismo associativo e, ove previsto da tale atto, copia dello statuto;
- b) progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche delle iniziative di cui al precedente art. 3, nonché sui tempi e modi di attuazione;
- c) programma delle iniziative promozionali;
- d) preventivo di spesa e piano di finanziamento.

Copia della domanda dovrà essere trasmessa per conoscenza anche alla Giunta regionale.

Art. 9

I Comuni procedono all'istruttoria delle domande pervenute nel termine di 45 giorni dalla data di presentazione, trasmettono gli atti al Presidente della Giunta regionale corredandoli del parere della Giunta comunale.

Art. 10

La Giunta regionale, sulla base dei pareri e delle proposte pervenute dai Comuni, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri di priorità per l'accoglimento delle domande, approva il piano di riparto dei contributi e stabilisce termini e modalità per l'esecuzione delle opere e per l'attuazione delle iniziative.

Le deliberazioni della Giunta regionale sono adottate al termine di ogni trimestre e gli impegni finanziari che ne conseguono sono assunti nei limiti di un quarto degli stanziamenti annui.

I contributi sono erogati con decreto del Presi-

dente della Giunta regionale o dell'Assessore competente se delegato.

I contributi in conto capitale sono erogati dietro esibizione dei documenti giustificativi della spesa e corredati dall'attestazione rilasciata dal Comune circa l'avvenuta realizzazione delle opere e l'attuazione delle iniziative.

Art. 11

La concessione del contributo è revocata con deliberazione della Giunta regionale:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga realizzata in conformità al progetto o nei termini indicati nella deliberazione di approvazione;

b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione e nella documentazione giustificata della spesa;

c) qualora, prima che siano trascorsi i termini prescritti dall'art. 10, venga mutata la destinazione degli impianti.

In tal caso, si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12

Per gli interventi previsti dalla presente legge, per l'anno 1975 sono autorizzati i limiti di impegno di lire 80 milioni e di lire 50 milioni, rispettivamente per i contributi ventennali e decennali e la spesa di lire 200 milioni per i contributi in capitale.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede, in quanto a lire 130 milioni mediante riduzione della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al capitolo 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e, in quanto a lire 200 milioni, mediante la contrazione di mutui passivi.

A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione alle migliori condizioni del mercato finanziario uno o più mutui per l'ammontare complessivo netto non superiore a lire 200 milioni con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e di quota interessi al tasso massimo del 12% annuo per una durata non superiore ad anni venticinque.

Copia della deliberazione di assunzione dei mutui dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per la presa di atto del Consiglio stesso.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 130 milioni annui, per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede con quota delle somme spettanti alla Regione Lombardia per l'anno 1976 ai sensi dell'art. 8 della legge 18 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1976, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote di capitale per il rimborso dei mutui di cui al secondo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Il pagamento della annualità di ammortamento del mutuo è garantito in via principale dalla Regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e

per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al Tesoriere il versamento a favore dell'Istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Art. 13

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

A) Stato di previsione dell'entrata:

la dotazione del capitolo 511100 « Prestiti a lungo termine per spesa di investimento » è incrementata di lire 200 milioni;

B) Stato di previsione della spesa:

al Titolo II, Sezione VI, Rubrica 6^a sono istituiti i seguenti capitoli:

— 266115, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi in annualità a cooperative ed altre forme associative fra operatori turistici per l'acquisto di aree e per l'acquisto e costruzione di immobili destinati alla costituzione di centri di approvvigionamento collettivo di beni strumentali e di consumo - 1^a delle venti annualità del limite di impegno di lire 80 milioni » e con la dotazione di lire 80 milioni;

— 266116, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi in annualità a cooperative ed altre forme associative fra operatori turistici per la costruzione e l'acquisto di impianti ed attrezzature fisse per i centri di approvvigionamento collettivo di beni strumentali e di consumo - 1^a delle dieci annualità del limite di impegno di lire 50 milioni » e con la dotazione di lire 50 milioni;

— 266117, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi in capitale a cooperative ed altre forme associative tra operatori turistici per la costruzione e l'acquisto di impianti ed attrezzature fisse, nonché per l'acquisto e la gestione di beni mobili ed attrezzature per centri di approvvigionamento collettivo di beni strumentali e di consumo » e con la dotazione di lire 200 milioni.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 23 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975 n. 77.

« Ulteriori provvidenze per l'esecuzione di opere di risanamento ambientale e di opere pubbliche di interesse degli enti locali, dipendenti dalla costruzione della Superstrada in variante alla S.S. n. 36 ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le provvidenze previste dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 12, sono estese alla Amministrazione provinciale di Como.

Art. 2

Gli oneri per le spese di cui all'art. 4 della citata legge regionale n. 12 sono assunti a proprio carico dalla Regione per l'ulteriore importo di lire 400 milioni.

Art. 3

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante utilizzazione ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, per lire 400 milioni delle disponibilità residue del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al capitolo 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975; al titolo II, sezione VI, rubrica 5^a, è istituito il capitolo 265214, categoria VIII, con la denominazione « Spese per la progettazione di massima e dei singoli lotti esecutivi nonché per i progetti di ripristino ambientale inerenti agli stessi lotti esecutivi, relativi alle opere necessarie o conseguenti alla costruzione della Superstrada in variante alla S.S. n. 36 » e con la dotazione di lire 400 milioni.

Le spese come sopra autorizzate ed eventualmente non impegnate nell'esercizio 1975, potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 1976.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 30 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975 n. 78.

« Istituzione del parco di interesse regionale Nord-Milano ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

In attesa della formazione del Piano dei parchi di interesse regionale previsto dall'art. 3 della legge regionale 58/73, la Regione istituisce il Parco Nord-Milano.

Art. 2

Il territorio del Parco Nord-Milano è delimitato dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge e della quale costituisce parte integrante ed interessa i Comuni di Milano - Bresso - Cormano - Cinisello Balsamo - Sesto S. Giovanni.

Il Consorzio, istituito con Decreto prefettizio 5 gennaio 1970 prot. n. 9291/G LL.PP. Trasp. e Traff., entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elaborerà con la procedura prevista dal titolo I della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, un piano territoriale comprensoriale relativo al territorio concernente il Parco.

Il Consiglio regionale approva tale proposta nei termini e secondo le procedure e gli effetti di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, « Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico ».

Art. 3

Spetta al Consorzio Parco Nord:

- 1) elaborare il Piano territoriale del Parco;
- 2) realizzare e gestire il Parco;
- 3) promuovere gli espropri delle aree che il Piano destina ad uso pubblico;
- 4) provvedere eventualmente ad adeguare lo Statuto alla presente legge.

Compete ai Comuni adeguare gli strumenti urbanistici esistenti al Piano territoriale del Parco.

Art. 4

Misure speciali di salvaguardia

Nel perimetro del Parco quale risultante dalla planimetria in scala 1:25.000 di cui all'art. 2 e costituente parte integrante della presente legge, sarà consentita soltanto l'edificazione di strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli e con volumetrie non superiori a 0,03 mc./mq. salvo più restrittive indicazioni contenute negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.

Relativamente alle aree suddette non sono consentiti interventi che possono causare alterazioni all'ambiente; eccezioni a tali divieti potranno essere consentite dal Presidente della Giunta regionale in base a domanda motivata e sentito il parere del Consorzio.

È consentita altresì l'edificazione di attrezzature pubbliche per l'istruzione già deliberate dall'Amministrazione provinciale di Milano.

Sono in ogni caso consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.

All'interno del perimetro individuato nella planimetria allegata, la costruzione di strade sia pubbliche che private, anche se prevista negli strumenti urbanistici vigenti, dovrà essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consorzio.

I Sindaci sono responsabili ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, del rispetto delle speciali misure di salvaguardia sopra indicate.

Per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico si applicano le misure di salvaguardia di cui al titolo V della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico».

Art. 5

Osservazioni

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali, gli Enti pubblici ed istituzionali interessati, le Associazioni sindacali, potranno presentare alla Giunta regionale osservazioni in merito alle delimitazioni territoriali ed alla normativa di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge.

Su tali osservazioni deciderà il Consiglio regionale, previa istruttoria della Commissione consiliare competente, entro i successivi trenta giorni.

Art. 6

Norme transitorie

I Comuni che abbiano piani esecutivi adottati dal Consiglio comunale anteriormente alla data di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, debbono adeguare i medesimi piani alle prescrizioni della legge stessa.

Alle licenze edilizie rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se relative ad opere e costruzioni vietate dall'art. 4 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 1150/1942.

Art. 7

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del-

l'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 30 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975 n. 79.

«Rifinanziamento della legge regionale 12 luglio 1974, n. 41, di attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 41, di attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia, è autorizzata, in aggiunta ai finanziamenti disposti con la citata legge n. 41 e con la legge regionale 10 gennaio 1975, n. 2, la ulteriore spesa di L. 1.483.200.000 al cui finanziamento si provvede con quota dei fondi assegnati alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Art. 2

Al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

A) Stato di previsione dell'entrata:

Al titolo III, categoria I, rubrica 1^a, è istituito il capitolo 311103 con la denominazione «Quota regionale del fondo per gli interventi urgenti per la zootecnia di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118» e con la dotazione di L. 6.777.600.000;

B) Stato di previsione della spesa:

1) al titolo II, sezione VII, rubrica 1^a, è istituito il capitolo 271202, categoria 10^a, con la denominazione «Erogazione a favore di aziende agricole singole od associate di premi di natalità, di ingrasso e di rimonta

per il bestiame bovino» e con la dotazione di lire 1.483.200.000;

2) la dotazione del capitolo 281101 « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » è incrementata dall'importo di L. 5.294.400.000.

La spesa come sopra autorizzata e non impegnata nell'esercizio di competenza potrà essere utilizzata negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 30 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 80.

« Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1972, n. 23 e n. 24 ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Rimborso spese di trasporto)

A far tempo dal 1° gennaio 1975 l'ammontare del rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto da corrispondersi ai Consiglieri regionali a norma dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1972, n. 24, è determinato sulla base:

a) del costo chilometrico posto pari a un quarto del prezzo di un litro di benzina normale;

b) della percorrenza chilometrica media mensile pari a 12 volte il doppio della distanza tra l'abitazione e la sede del Consiglio regionale, questa distanza arrotondata per eccesso, al multiplo di venti.

Art. 2

(Trattamento di missione)

L'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1972, n. 23, è così modificato:

« Il Consigliere regionale inviato fuori Milano in missione per conto del Consiglio o della Giunta ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo le modalità che saranno deliberate entro il 30 settembre di ogni anno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta.

Il Consigliere regionale in missione ha inoltre diritto a una indennità di trasferta in misura da stabilirsi con la stessa deliberazione di cui al comma che precede, con riferimento alle ipotesi di missioni effettuate nel territorio della Regione Lombardia, nel rimanente territorio nazionale oppure all'estero ».

Art. 3

(Spese eccezionali sostenute dalle Commissioni consiliari)

Ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello Statuto della Regione Lombardia, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina, entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per il rimborso delle spese di carattere eccezionale sostenute dalle Commissioni consiliari per il proprio funzionamento; le spese dovranno essere, in ogni caso, autorizzate preventivamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 4

Per l'esercizio 1975 le delibere dell'Ufficio di Presidenza di cui ai precedenti artt. 2 e 3 verranno adottate entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e potranno avere decorrenza dal 1° ottobre 1974.

Art. 5

(Norma finanziaria)

Per l'esercizio in corso la spesa derivante dalla presente legge troverà capienza:

a) quanto agli artt. 1 e 2, nel capitolo 111100 iscritto nel titolo I, sezione I, cat. « Organi statutari » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975;

b) quanto all'art. 3, nel capitolo 111105 iscritto nel titolo I, sezione I, cat. 2^a dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Per gli esercizi successivi dette spese faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 23 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 81.

« **Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia** ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Si intende per pista attrezzata, agli effetti della presente legge un'area innevata destinata ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori e riconosciuta tale con apposito provvedimento.

Il riconoscimento della pista è subordinato, oltre che alla sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 3 della presente legge, alle accertate condizioni di sicurezza in relazione alla morfologia del terreno e al prevedibile pericolo di valanghe o frane.

Art. 2

Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle seguenti categorie:

— campo scuola:

Area in lieve pendio, priva di pericoli ed ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire il facile arresto;

— pista facilissima (A):

Percorso di lunghezza e dislivello limitati, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire almeno curve lente a spazzaneve, sia a monte che a valle;

— pista facile (B):

Percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a largo raggio a media velocità, sia a monte che a valle;

— pista di media difficoltà (C):

Percorso di pendenza e dislivello vari, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve veloci sia a monte che a valle;

— pista difficile (D):

Percorso di notevole e varia pendenza, idoneo, in condizioni normali di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevata velocità e su qualunque pendio.

Le piste di cui al punto D devono avere caratteristiche corrispondenti a quelle previste per le piste agonistiche omologabili da parte della F.I.S.I.

Art. 3

Le piste, oltre a rispondere ai requisiti di sicu-

rezza previsti dall'art. 1, debbono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) la larghezza della pista non deve essere inferiore di norma a m. 20 e deve presentare un franco verticale libero non inferiore a m. 3,50 in condizioni di medio innevamento.

Possono essere ammesse misure inferiori per brevi tratti opportunamente segnalati, nei quali la pista non presenti alcun pericolo e possono essere richieste misure superiori o appositi ripari nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario;

b) gli eventuali mutamenti di pendenza dovranno essere adeguatamente raccordati;

c) il tracciato opportunamente scarificato non deve presentare ostacoli o sporgenze tali che, durante il periodo normale di innevamento della pista, possono affiorare e comunque costituire pericolo per gli sciatori;

d) la parte terminale della pista deve, per larghezza e profilo, essere tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista e alla possibilità di stazionamento di persone nella zona;

e) ove necessario, sulla pista debbono essere posti dei punti fissi di chiamata, dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti, nel caso gli impianti che servono la stessa area abbiano una portata media superiore alle 2500 persone-ora dovrà essere prevista l'istituzione di un posto di pronto soccorso;

f) la pista non deve presentare attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzabili da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente alla adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;

g) l'area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confinanti.

Art. 4

Le piste debbono essere dotate dell'apposita segnaletica che sarà determinata con regolamento di esecuzione della presente legge.

La segnaletica oltre a provvedere all'individuazione delle categorie delle piste, stabilite dall'art. 2, dovrà evidenziare le strettoie, le curve pericolose e tutte le altre caratteristiche di pericolosità che il tracciato della pista può presentare.

Con proprio provvedimento il Presidente della Comunità montana può disporre la rimozione delle tabelle e dei segnali collocati abusivamente.

È vietato il transito sulle piste di mezzi a motore non autorizzati dal Sindaco salvo quelli adibiti alla manutenzione delle piste stesse.

Art. 5

È costituita presso la Giunta regionale una Commissione tecnica quale organo consultivo per l'attuazione della presente legge.

La Commissione presieduta dall'Assessore regionale al turismo, è così composta:

— 3 funzionari esperti designati dalla Giunta regionale;

— un rappresentante della F.E.N.I.T.;

— un rappresentante delle F.I.S.I.;
 — un rappresentante dei maestri di sci, designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa.

In relazione ai temi discussi dovranno fare altresì parte della Commissione i rappresentanti delle Comunità montane o dei Comuni interessati. Potranno inoltre essere invitati gli operatori turistici interessati.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6

L'apertura al pubblico di una pista attrezzata è condizionata al riconoscimento ufficiale, regolato dalla presente legge.

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di una nuova pista o di una già esistente, deve essere indirizzata alla Comunità montana e presentata al Sindaco del Comune competente per territorio.

La domanda deve essere corredata del progetto, di una relazione illustrativa e dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti sul tracciato della pista.

Il progetto è costituito da:

1) riproduzione del tracciato su scala 1:5000 su carta topografica;

2) riproduzione del tracciato su mappa catastale, firmata da un tecnico abilitato;

3) descrizione e schemi delle eventuali opere da effettuarsi.

Dovranno inoltre essere indicati gli eventuali mezzi di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

Le domande corredate della documentazione, saranno trasmesse alla Comunità montana dal Sindaco del Comune interessato con il parere del Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, dovrà allegare anche la dichiarazione con la quale i proprietari dei terreni stessi o chi ne ha titolo, autorizzano la realizzazione del tracciato.

In mancanza di tale autorizzazione può essere concessa la realizzazione della pista solo nel caso in cui il tracciato ricada in territorio con destinazione agricola ai sensi dello strumento urbanistico del Comune interessato e previa la costituzione di servitù di passaggio stagionale disposta dal Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione di cui all'art. 5 su richiesta motivata dal Presidente della Comunità montana.

Per la costituzione della servitù valgono in quanto compatibili le disposizioni contenute e richiamate dall'art. 2 del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, e nella legge 18 aprile 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

La servitù ha durata pari a quella della concessione dell'impianto di risalita che serve la pista stessa.

Art. 7

La Comunità montana decide sulle richieste pervenute ai sensi dell'art. 6, dopo aver sentito il parere tecnico della Commissione regionale di cui all'art. 5, la quale, previo sopralluogo da parte di uno o più

componenti a ciò delegati di volta in volta si pronuncia:

a) sull'opportunità della costruzione della pista, tenuto conto della vocazione della località e del tipo di sviluppo previsto nel piano turistico regionale nell'area turistica interessata. A tal fine sarà tenuto conto anche degli impianti di risalita eventualmente esistenti;

b) sui requisiti tecnici sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzeranno la pista ai fini di accertare la sua rispondenza alle condizioni di legge;

c) sulle condizioni di sicurezza sotto l'aspetto idrogeologico;

d) sulla categoria (camposcuola, A, B, C e D) alla quale la pista sarà iscritta.

La Commissione, nell'esprimere il suo parere, può suggerire eventuali obblighi da prescrivere per l'apprestamento e la manutenzione della pista.

Art. 8

Il Presidente della Comunità montana, sentito il parere di cui all'articolo precedente, rilascia con proprio provvedimento, ove ne ricorrano le condizioni, il benestare all'apprestamento della pista, fissando la categoria alla quale la pista deve essere iscritta.

Art. 9

Terminati i lavori di apprestamento della pista l'interessato deve comunicare alla Comunità montana il completamento dell'opera.

Art. 10

La pista è riconosciuta ufficialmente con provvedimento del Presidente della Comunità montana e viene iscritta in un elenco ufficiale istituito e conservato presso la Giunta regionale.

Nell'elenco vengono indicati i titolari del riconoscimento, le caratteristiche tecniche della pista e gli eventuali accordi concernenti la disponibilità dei terreni.

La Regione, a richiesta degli interessati o d'ufficio, può disporre periodiche revisioni delle piste e prescrivere, sentita la Commissione di cui all'art. 5, la cancellazione dell'elenco delle piste che non abbiano conservato i requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 11

Nel caso di interferenze tra impianti di risalita e piste di discesa tali da pregiudicare gli interessi turistici della località, decide il Presidente della Comunità montana, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5.

Art. 12

Ove la pista non presenti, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti dalla presente legge il titolare della stessa dovrà provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita che servono la pista, appositi avvisi che diano notizia dello stato di pericolosità della pista stessa.

Art. 13

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori degli impianti dovranno provvedere ad adeguare le piste attrezzate alla legislazione in essa prevista.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 24 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 82.

« Integrazione dell'intervento regionale a favore dell'edilizia scolastica ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1974, n. 40, concernente « Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica », è autorizzato per l'anno 1975 l'ulteriore impegno di spesa al limite di L. 210.899.000, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al capitolo 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

ALLEGATO (art. 2, 1° comma)

Comune	Opere da realizzare	%	Importo dell'opera	Importo del contributo
Cologno al Serio (Bg)	costr. scuola media	3%	450.000.000	13.500.000
Dossena (Bg)	compl. edif. scolast. capol.	4%	15.000.000	600.000
Lenna (Bg)	costr. scuola materna	4%	105.000.000	4.200.000
Zogno (Bg)	costr. sc. elem. fr. Andria	4%	60.000.000	2.400.000
Ammin. prov.le di Bergamo	acquisto immob. da adibire a scuole	3%	1.000.000.000	30.000.000
Orzinuovi (Bs)	riatt. scuola elementare	4%	230.000.000	9.200.000
Sirmione (Bs)	costr. scuola media fr. Colombare	3%	100.000.000	3.000.000
Travagliato (Bs)	ampliamento scuola obbl.	3%	52.000.000	1.560.000
Palazzolo s. O. (Bs)	compl. scuola elementare	3%	225.800.000	6.774.000
Luisago (Co)	ampliam. scuola elementare	3%	110.600.000	3.318.000
Missaglia (Co)	sc. elem. e acq. edificio per scuola	3%	170.000.000	5.100.000
Gussola (Cr)	complet. scuola media	4%	61.000.000	2.440.000
Asola (Mn)	costr. scuola media	4%	100.000.000	4.000.000
Bagnolo S.V. (Mn)	costr. scuola materna	3%	152.000.000	4.560.000
Gonzaga (Mn)	costr. scuola materna	3%	120.000.000	3.600.000
Garbagnate (Mi)	costr. scuola elementare	3%	250.000.000	7.500.000
Legnano (Mi)	costr. sc. materna e obbl.	3%	637.900.000	19.137.000

Art. 2

Il piano di riparto dei contributi di cui all'articolo precedente è allegato alla presente legge e ne costituisce parte integrante.

Per l'erogazione dei contributi e per la realizzazione delle opere ammesse si osservano le disposizioni di cui al titolo I della citata legge regionale 12 luglio 1974, n. 40.

Art. 3

L'art. 11 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40, è integrato con il seguente comma:

« Qualora gli enti beneficiari provvedano con mezzi propri alla realizzazione dell'opera il contributo è erogato direttamente all'ente a partire dalla consegna dei lavori ».

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

— la dotazione del capitolo 231201 è aumentata dell'importo di L. 210.899.000 e la relativa denominazione viene così modificata: « Contributi in annualità agli Enti locali e loro Consorzi per l'acquisto e per la realizzazione di opere di costruzione, completamento ed ampliamento di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e all'istruzione secondaria superiore » - 2° delle trentacinque annualità del limite di impegno di lire 1.000 milioni e 1° delle trentacinque annualità del limite di impegno di lire 1.210.899.000.

La spesa come sopra autorizzata per l'esercizio 1975 ed eventualmente non utilizzata nell'esercizio di competenza, potrà essere impegnata entro il 31 dicembre 1976.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 28 aprile 1975)

Comune	Opere da realizzare	%	Importo dell'opera	Importo del contributo
Rescaldina (Mi)	costr. scuola media	3%	400.000.000	12.000.000
Gambolò (Pv)	costr. scuola materna	4%	150.000.000	6.000.000
Stradella (Pv)	costr. scuola media	3%	400.000.000	12.000.000
Chiavenna (So)	costr. scuola media	4%	300.000.000	12.000.000
Traona (So)	ampl. scuola media	4%	110.000.000	4.400.000
Cassano Magnago (Va)	ampl. scuola media	3%	120.000.000	3.600.000
Cugliate (Va)	costr. scuola elementare	4%	200.000.000	8.000.000
Lonate con Pozzuolo (Va)	costr. scuola elem. S. Antonino	3%	150.000.000	4.500.000
Cardano al Campo (Va)	costr. scuola elementare	3%	200.000.000	6.000.000
Pino con Tronzano (Va)	costr. scuola media	4%	150.000.000	6.000.000
Saronno (Va)	costr. scuola materna	3%	300.000.000	9.000.000
Sumirago (Va)	costr. 1° lotto scuola media	3%	40.000.000	1.200.000
Consorzio scuola media di Azzate (Va)	costr. scuola media	3%	177.000.000	5.310.000
TOTALE			6.536.300.000	210.899.000

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 83.

« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18: Istituzione dell'Albo degli imprenditori agricoli ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, è così modificato:

« La Commissione provinciale per la tenuta dell'albo è composta:

1) da quindici membri designati dalle organizzazioni professionali più rappresentative degli imprenditori agricoli tra coloro che abbiano i requisiti per l'iscrizione all'albo e abbiano presentato la relativa domanda a norma del successivo art. 4;

2) da tre rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza;

3) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

4) da un funzionario regionale designato dall'assessore all'agricoltura;

5) da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro;

6) dai rappresentanti, ove esistano, degli ordini provinciali dei dottori in agraria e dei periti agrari.

Ai membri di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del comma precedente spetta soltanto voto consultivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i membri di cui al punto 1.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica quattro anni ».

Art. 2

L'art. 8 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, è sostituito dal seguente:

« I componenti delle Commissioni previste dagli artt. 3 e 6 della presente legge sono nominati dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente e su designazione degli enti, delle organizzazioni e degli uffici rappresentati ».

Art. 3

Ai componenti delle Commissioni previste dagli artt. 3 e 6 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, è corrisposta, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute, l'indennità di L. 10.000 al Presidente e di L. 5.000 agli altri membri.

Agli stessi verrà altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio o il compenso chilometrico nella misura e secondo le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 63.

I servizi di segreteria delle Commissioni saranno assicurati dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle singole province.

Le spese di cui al presente articolo sono a carico della Regione.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte:

a) per le spese ed i rimborsi di cui all'art. 3, primo e secondo comma, con quota dello stanziamento previsto al cap. 112204 « Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese » iscritto al titolo I, sezione I, rubrica 3°, cat. II dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975; per gli anni successivi det-

te spese faranno carico ad analogo capitolo di bilancio;

b) per le spese dei servizi di segreteria di cui all'art. 3, terzo comma, determinate nell'importo annuo di L. 40.000.000, è istituito, nello stato di previsione della spesa di bilancio 1975 e di quelli successivi al titolo I, sezione VII, rubrica II il cap. 172401, cat. III con la denominazione « Rimborsamento alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle spese di funzionamento delle Commissioni provinciali e regionali per la tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli di cui agli artt. 3 e 6 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18 » e con la dotazione di L. 40.000.000.

Al finanziamento del relativo onere si provvede mediante riduzione per L. 40.000.000 dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 28 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 84.

« Modifica dell'art. 71 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 71 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, « Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale » è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito d'ufficio, indipendentemente da ogni altra causa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il personale inquadrato a norma degli artt. 79 e seguenti, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, modificata dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 49, può essere trattenuto in servizio, a domanda,

anche oltre il sessantacinquesimo anno di età per il periodo strettamente necessario a raggiungere i limiti per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza e comunque per un periodo non superiore a cinque anni ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 28 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 85.

« Lo stemma e il gonfalone della Regione ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Stemma della Regione)

La Regione Lombardia assume come proprio stemma il simbolo costituito da una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario.

Art. 2

(Gonfalone della Regione)

Il Gonfalone della Regione, di colore verde e delle dimensioni di metri 3 x 2, riproduce il Carroccio e lo Stemma regionale.

La cravatta e i nastri sono nei colori nazionali.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 29 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 86.

«Adeguamento di termini e modalità in materia di contributi regionali per l'esecuzione di opere pubbliche».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 «Concessione di contributi ad enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche e per interventi straordinari relativi ai trasporti pubblici» è aggiunto il seguente:

«I contributi possono essere erogati ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui contratti per il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi a deconto delle rate stesse dovute dagli enti mutuatari e per tutta la durata dell'ammortamento. Le eventuali ulteriori annualità di contributo saranno corrisposte agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette».

Art. 2

Il termine del 30 giugno 1975, stabilito al secondo comma dell'art. 1 e al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 29 «Concessione di fidejussione regionale su mutui degli enti ospedalieri» è prorogato al 31 ottobre 1975.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 30 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 87.

«Rifinanziamento delle leggi regionali 2 gennaio 1973, n. 1, sui miglioramenti fondiari in agricoltura e 19 novembre 1973, n. 47, sulla concessione di crediti di conduzione in agricoltura».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, è autorizzato l'impegno di spesa al limite di L. 1.315 milioni per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti da cooperative e da aziende singole od associate per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

La durata dei mutui assistibile dal contributo regionale è fissata in anni 20, oltre al periodo di preammortamento di durata non superiore ad anni 2.

Art. 2

Con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, è autorizzata la spesa di L. 1.580 milioni per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione Lombardia, di contributi sugli interessi dei prestiti di conduzione contratti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 3

Il termine per la presentazione agli Ispettorati provinciali agrari o, per i territori montani, agli Ispettorati ripartimentali delle foreste delle domande tendenti ad ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli, viene prorogato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande presentate ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e non soddisfatte per l'esaurimento dei fondi stanziati con detti provvedimenti, saranno finanziate con precedenza sulle nuove domande rientranti nelle stesse priorità indicate dal 2° comma dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1.

Art. 4

Al finanziamento dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi assegnati alla Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 3 e 11 del decreto legge 24 febbraio 1975, n. 26, concernente «Disposizioni urgenti per il credito dell'agricoltura», convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

Al bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

A) Stato di previsione dell'entrata:

al Titolo IV, Categoria III, Rubrica 1° sono istituiti i seguenti capitoli:

— 431105, con la denominazione «Fondo assegnato dallo Stato ai sensi della legge 23 aprile 1975, n. 125 per il finanziamento dei contributi sugli interessi dei mutui di miglioramento fondiario - 1° annualità» e con la dotazione di L. 1.315 milioni;

— 431106, con la denominazione «Fondo assegnato dallo Stato ai sensi della legge 23 aprile 1975, n. 125 per il finanziamento di contributi sugli interessi dei prestiti di conduzione in agricoltura» e con la dotazione di L. 1.580 milioni.

B) Stato di previsione della spesa:

al Titolo II, Sezione VII, Rubrica 1^a, sono istituiti i seguenti capitoli:

— 271121, categoria X, con la denominazione « Contributi in annualità sugli interessi dei mutui contratti da cooperative e da aziende agricole, singole od associate, per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario - 1^a annualità del limite di impegno di L. 1.315 milioni » e con la dotazione di L. 1.315 milioni;

— 271122, categoria X, con la denominazione « Contributi sugli interessi dei prestiti di conduzione concessi dagli Istituti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928 n. 1760 » e con la dotazione di L. 1.580 milioni.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli anni successivi ai sensi del 2° comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 30 aprile 1975)

mento degli emofilici e dei loro assistenti, alle pratiche necessarie per l'effettuazione del trattamento profilattico e sintomatico domiciliare d'urgenza.

Si intende per trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico la somministrazione terapeutica, all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea o in occasione di un evento traumatico, di emoderivati liofilizzati registrati specifici, effettuata senza la presenza di personale medico o infermieristico, previa autorizzazione delle Divisioni o Sezioni che hanno organizzato il servizio stesso.

Art. 2

I pazienti e i loro assistenti riconosciuti idonei al termine dell'addestramento possono eseguire a domicilio le pratiche di autoinfusione o infusione di emoderivati, applicando le tecniche e con le cautele apprese. Essi hanno l'obbligo anche di informare telefonicamente il personale medico addetto alla Divisione o Sezione di cui all'art. 1, nonché di redigere apposita scheda dalla quale verranno desunti entro 5 giorni dal trattamento i dati da riportare nella cartella clinica.

Art. 3

Un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge disciplinerà l'organizzazione dell'attività di addestramento e quanto altro necessario per lo svolgimento del trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 giugno 1975

Cesare Golfari

(Approvata dal Consiglio nella seduta del 30 aprile 1975)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975 n. 88.

« **Regolamentazione delle attività di trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico.** ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Gli enti ospedalieri ai sensi della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, possono essere autorizzati dalla Giunta regionale d'intesa con la Commissione consiliare competente, a svolgere attività di addestra-



